

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
24 gennaio 2020

Alle aziende associate

OBLIGO DI INVIO DEL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Si ricorda con la presente comunicazione che le aziende che occupano almeno 15 dipendenti, sono tenute, entro il prossimo 31 gennaio, ad inviare agli uffici territorialmente competenti un prospetto informativo sulla situazione occupazionale dell'azienda rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile. L'obbligo di trasmissione di un nuovo prospetto scatta solo se, al 31 dicembre dell'anno precedente, si siano verificati dei cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. La comunicazione deve essere effettuata telematicamente direttamente dal datore di lavoro o per il tramite di professionisti abilitati.

In cosa consiste il Prospetto Informativo Disabili

Consiste in una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare per indicare la propria situazione occupazionale, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle categorie protette previsti dalle norme della legge n. 65/1999 e successive integrazioni.

I datori di lavoro pubblici e privati sono infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65/1999, tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili nelle seguenti misure:

Dimensione dell'azienda	Quote di riserva
Da 15 a 35 dipendenti	1 lavoratore
Da 36 a 50 dipendenti	2 lavoratori
Oltre i 50 dipendenti	7% dei lavoratori occupati

L'obbligo di assunzione è sospeso nei confronti delle imprese in crisi (art. 1 e 3 legge n. 223/1991, art. 1 DL n. 726/1984) e per la durata della procedura di licenziamento collettivo (art. 4 e 24 legge n. 223/1991) nel caso in cui la procedura si concluda con almeno 5 licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.

Soggetti obbligati ed abilitati all'invio

Possono provvedere all'invio del prospetto informativo:

- I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti l'invio del prospetto;
- I consulenti del lavoro abilitati (art. 1, comma 1 e 2 legge 11-12-1979) a compiere, per conto del datore di lavoro, tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente (prerequisito per tale abilitazione è l'iscrizione all'albo professionale);
- gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e gli esperti contabili (abilitati come al punto precedente);
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato il servizio secondo quanto previsto dal citato art. 1 della legge n. 12/1979;
- le agenzie per il lavoro per l'invio del prospetto riguardante i propri dipendenti.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Quando non si è tenuti all'invio

Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo se, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, i datori di lavoro hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Termini per l'invio

Il prospetto informativo deve essere inviato entro il 31 gennaio e deve riportare la situazione occupazionale del 31 dicembre dell'anno precedente. Il termine previsto, anche se per caso cadesse di sabato, deve considerarsi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Modalità di invio

La presentazione deve essere effettuata esclusivamente tramite la procedura telematica presente sul sito www.cliclavoro.gov.it

Le aziende devono prima accreditarsi al sistema Spid del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per poter ottenere le credenziali di accesso al sistema per l'invio del prospetto.

Una volta accreditati:

- i datori di lavoro con sede legale ed unità produttive in due o più regioni, devono inviare il prospetto dalla regione dove è ubicata la sede legale dell'azienda, se adempiono l'obbligo senza intermediari;
- gli intermediari (soggetti abilitati) inviano la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale;

I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, che indica la data e l'ora di ricezione. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.

Sanzioni

Il ritardato o mancato invio del prospetto è punito con la sanzione amministrativa di € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo oltre il 31 gennaio 2020.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

